

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti

### **Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa**

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.